
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Fase urgente del procedimento possessorio: che valore hanno le dichiarazioni rese dai c.d. informatori?

Va confermato che le dichiarazioni rese dai c.d. "informatori" nella fase urgente del procedimento possessorio, pur non essendo assimilabili alla prova testimoniale, possono, comunque, essere utilizzate anche quali indizi, liberamente valutabili ai fini della decisione.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 16.2.2015, n. 3027

...omissis...

1. Con il primo motivo xxxx. lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1 punto e, dell'art. 1140 c.c., degli artt.

1168 e 2697 c.c., art. 689 c.p.c., n. 3 (ora abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 891 ed applicabile ai giudizi pendenti al 1 gennaio 1993). Secondo il ricorrente, la Corte di Catania avrebbe errato nel ritenere provato il possesso della stradella tenendo conto delle deposizioni dei testi informatori (xxx dato che le informazioni assunte con tale modalità non avrebbero potuto essere posti a fondamento della decisione perché sarebbero inutilizzabili. Piuttosto, stante la normativa di cui all'art. 689 c.p.c., n. 3 prima che fosse modificata con la L. n. 353 del 1990, le sommarie informazioni ivi comprese le eventuali indicazioni date informalmente dai testi presentati dalle parti o trovati sul posto avendo valore meramente indiziario non sono preclusive all'ammissione in fase di appello della prova per testimoni, tale preclusione si verifica quando il Pretore ai sensi dell'art. 689 c.p.c., n. 3 abbia sentito sotto il vincolo del giuramento i testimoni indicati dalle parti sulle circostanze riferite nel ricorso.

In sede possessoria, allorché i testi siano escussi nella fase interdittale sotto il vincolo del giuramento è necessaria la loro deposizione in sede di merito, stante per altro l'abrogazione dell'art. 689 che permetteva di porre a fondamento della decisione le informazioni assunte in fase interdittale con le modalità del vincolo del giuramento come previsto formalmente per l'esame testimoniale da espletarsi nel merito possessorio.

In conclusione, il ricorrente, formula il seguente quesito di diritto: Ai sensi dell'art. 689 c.p.c., n. 3 ora abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 891 ed applicabile ai giudizi pendenti al 1 gennaio 1993, le sommarie informazioni testimonianze, deposizioni e indicazioni date dai testi presentati da parte attrice (sulle circostanze riferite nel ricorso del presente procedimento possessorio iniziato in data 28 novembre 2001 che, il Tribunale ai sensi dell'art. 689 c.p.c., n. 3 ha sentito sotto vincolo di giuramento di detti testimoni, possono essere utilizzati ai fini della decisione della causa per fondare il convincimento della motivazione del xxxxxxxx motivo è inammissibile per novità dell'eccezione. Dalla sentenza impugnata emerge con chiarezza che l'attuale ricorrente, con l'atto d'appello eccepiva che controparte non aveva fornito la prova del possesso della servitù di che trattasi, perchè non aveva identificato sufficientemente l'oggetto dello spoglio e, con riferimento al possesso della servitù di acquedotto, perchè non aveva dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi del possesso tutelabile, ma non emerge, anche, un'eccezione di mancata dimostrazione del possesso della servitù di cui si dice, da parte degli attori (xxxxxxx perchè il Tribunale avrebbe ritenuto provato il possesso in ragione delle informazioni e delle dichiarazioni rese dagli informatori che, però, non avrebbe potuto essere utilizzati ai sensi dell'art. 689 c.p.c., n. 3.

Tuttavia, e al di là di questa prima ed essenziale considerazione, va qui osservato che il ricorrente non sembra abbia tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente precisato che le dichiarazioni rese dai c.d. "informatori" nella fase urgente del procedimento possessorio, pur non essendo assimilabili alla prova testimoniale, possono, comunque, essere utilizzate anche quali indizi, liberamente valutabili ai fini della decisione (v., tra le altre, Cass. n. 21417/04, ed, in precedenza, n. 8522/03)e, per altro, che nel caso di specie le dichiarazioni in questione, di cui i giudici di appello hanno tenuto conto, sebbene rese nella fase sommaria, sono state assunte sotto il vincolo del giuramento (come lo stesso ricorrente ha evidenziato anche nella formulazione del quesito di diritto). E, pertanto, non sembra che il ricorrente, non abbia tenuto conto che solo impropriamente i deponenti sono stati qualificati "informatori", dovendo, invece, gli stessi essere considerati dei veri e propri testimoni e così come sono stati qualificati dalla stessa Corte di appello laddove afferma "(...) dall'esame complessivo delle deposizioni dei testi xxxxx. (rectius xxxx.), sentiti nel corso del giudizio di primo grado".

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, punto e, degli artt. 1140, art. 1168 e 2697 c.c., art. 689 c.p.c., n. 3 (ora abrogato dalla L. 26 novembre 1990,

n. 353, art. 891 ed applicabile ai giudizi pendenti al 1 gennaio 1993), dell'art. 345 c.p.c.. Secondo il ricorrente avrebbe errato la Corte di Catania nell'aver ritenuta inammissibile la produzione in appello da parte dell'odierna ricorrente dei documenti prodotti in cancelleria elencata nell'atto di appello dato che il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., di produrre nuovi documenti in appello attiene alle prove cc.dd. costituenti ma non alle prove costituite quali i documenti.

In conclusione, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto:

Ai sensi dell'art. 689 c.p.c., n. 3 ora abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 891 ed applicabile ai giudizi pendenti al 1 gennaio 1993, le sommarie informazioni testimonianze, deposizioni e indicazioni date dai testi presentati da parte attrice (sulle circostanze riferite nel ricorso del presente procedimento possessorio iniziato in data 28 novembre 2001 che, il Tribunale ai sensi dell'art. 689 c.p.c., n. 3 ha sentito sotto vincolo di giuramento di detti testimoni riguardo l'oggetto delle spoglio prevalgono sulle prove documentali e sono preclusive dell'ammissione e della valutazione in grado di appello della prova documentale come richiesta e prodotta con l'atto di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., dell'odierno ricorrente.

2.1. Il motivo è inammissibile perché priva dei caratteri dell'autosufficienza.

Il ricorrente fa riferimento ad un provvedimento interinale del 22 novembre 2004 con il quale la Corte di Catania avrebbe dichiarato inammissibile la produzione della documentazione indicata nell'atto di appello e con questo depositata in cancelleria, tuttavia, non indica il contenuto specifico di tale provvedimento e, soprattutto, non indica neppure il contenuto dei documenti depositati nè dimostra l'essenzialità di quei documenti ai fini della decisione assunta dalla Corte di Catania. Come ha avuto modo di affermare questa Corte in altra occasione la possibilità di produrre nuovi documenti in appello, in deroga al divieto previsto dall'art. 345 cod. proc. civ., sussiste sia quando tali documenti siano "indispensabili" (eventualità che ricorre tra l'altro quando il documento è di per sé sufficiente a provare il fatto controverso, a prescindere da tutte le altre fonti di prova), sia quando essi abbiano il mero scopo di rafforzare le prove già raccolte in primo grado, perchè in tal caso la produzione non è destinata ad aprire un nuovo fronte di indagine. Epperò, nel caso specifico il ricorrente non ha indicato alla Corte nè le ragioni per le quali la Corte di Catania ha ritenuto inammissibile la produzione di che trattasi, nè il contenuto dei documenti, non ponendo questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

in definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del giudizio di cassazione dato che Bxxxxx intimati in questa sede non hanno svolto alcuna attività giudiziale.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Coì deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 12 novembre 2014